

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’ordinamento militare” e, successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2018, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della Legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** l’art. 2210-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede che gli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri vi permangano ad esaurimento;

- VISTO** l'art. 2212-decies del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale, per gli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei Carabinieri, prevede la possibilità di transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO** l'art. 2214-quinquies, comma 5, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui stabilisce che, sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della Difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli Ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, dei seguenti requisiti: a) anzianità di nomina a Ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994; b) possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri; c) classificati «eccellente» negli ultimi tre anni;
- VISTO** l'art. 2214-quinquies, comma 6, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui stabilisce che il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, dello stesso articolo, non può eccedere, per ciascuna anzianità di grado, la differenza esistente tra 88 unità e il numero di Ufficiali aventi le medesime anzianità di grado all'esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2212-decies;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 1° settembre 2017 recante disposizioni per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 98/28-1-2017, in data 5 giugno 2020, con cui sono state definite le classi di laurea magistrale o i titoli equipollenti validi ai fini del transito degli Ufficiali del ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, per l'anno 2021;
- RAVVISATA** la necessità, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri, di indire apposito concorso, per soli titoli, relativo all'anno 2021, per il transito di 360 Ufficiali in servizio permanente dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, con decorrenza 31 ottobre 2021,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell'art. 2214-quinquies, commi 5 e 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è bandito, per l'anno 2021, il concorso per titoli, per il transito di 360 (trecentosessanta) Ufficiali in servizio permanente dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.
2. I 360 posti a concorso, per il transito di cui al comma 1, sono così ripartiti:
 - a) 13 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998;
 - b) 6 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003;

- c) 17 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004;
 - d) 17 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005;
 - e) 20 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006;
 - f) 16 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007;
 - g) 24 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008;
 - h) 19 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009;
 - i) 6 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
 - j) 17 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
 - k) 18 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
 - l) 25 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
 - m) 36 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
 - n) 50 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
 - o) 37 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
 - p) 39 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017;
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà comunicazione nel sito www.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso, la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare, gli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli Ufficiali dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 30 ottobre 2020:
 - a) rivestano il grado da Sottotenente a Tenente Colonnello incluso;
 - b) abbiano un'anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra quelle elencate al precedente art.1, comma 2, lettere dalla a) alla p);
 - c) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire entro il 30 ottobre 2020 un diploma di laurea magistrale/specialistica o titolo equipollente in una delle classi di laurea stabilite con la

determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 98/28-1-2017 in data 5 giugno 2020 in allegato "A". L'eventuale ammissione al transito degli Ufficiali che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati. All'uopo, gli interessati avranno cura di presentare l'attestazione di equipollenza all'atto della consegna al comando del Reparto/Ente di appartenenza della domanda di partecipazione al concorso;

- d) abbiano riportato una valutazione con qualifica di eccellente negli ultimi tre anni. Per le dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica inerenti a periodi di servizio effettivamente prestato, la qualifica finale/giudizio corrispondente da considerare deve essere quella della scheda valutativa/rapporto informativo più favorevole al concorrente immediatamente precedente o successivo al periodo coperto dalla dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica.
2. I concorrenti, alla data del 30 ottobre 2020, devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) non essere stati condannati con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare;
 - b) non trovarsi in situazioni incompatibili con la conservazione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
 - c) essere idonei al servizio militare incondizionato o essere stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che sono temporaneamente inidonei saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità entro la data di formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 7.
3. I requisiti di partecipazione di cui al comma 2 devono essere mantenuti fino alla data dell'effettivo transito nel ruolo normale. I concorrenti che siano inidonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla propria volontà e non riacquistino l'idoneità entro la data di formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 7 saranno esclusi dal concorso. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto.

Articolo 3

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta utilizzando il modello in Allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, consultabile sul sito internet www.difesa.it. Il modulo di presentazione della domanda in Allegato "B" sarà inoltre reso disponibile sul sito www.carabinieri.it, area concorsi. Il candidato deve compilare la domanda, sottoscriverla e consegnarla immediatamente al Comando del Reparto/Ente da cui lo stesso dipende direttamente. Per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo da parte del Reparto/Ente di appartenenza. La domanda non può essere modificata successivamente e non deve essere spedita a mezzo raccomandata.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, deve rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di presentazione della domanda (in Allegato "B"), indicando altresì:
 - a) i propri dati anagrafici, stato civile e cittadinanza;
 - b) il Reparto/Ente di appartenenza;
 - c) la residenza e il recapito presso cui elegge domicilio ai fini del concorso, completo di codice di avviamento postale, recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) e indirizzo di posta elettronica ove desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. È fatto obbligo al concorrente di segnalare tempestivamente al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo

posta elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it, e al proprio Comando di Corpo, ogni variazione che si dovesse verificare durante lo svolgimento del concorso. Il Ministero della Difesa non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale non risultante dalla documentazione matricolare, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per avere acquisito la qualità di imputato. Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare tempestivamente al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it, e al proprio Comando di Corpo, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
 - e) di non essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, né sospeso a qualunque titolo dall'impiego;
 - f) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove è stato conseguito;
 - g) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 6;
 - h) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - i) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;
 - j) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
3. Il concorrente può allegare alla domanda presentata al Comando del proprio Reparto/Ente di appartenenza eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 2, lettera f), g) e h). Detti titoli devono comunque essere posseduti alla data del 30 ottobre 2020.
 4. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e inoltrate nei termini e con le modalità indicate, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
 5. Con l'inoltro delle domande, il concorrente si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporta:
 - a) la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - b) l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca del provvedimento che dispone il transito dell'Ufficiale in servizio permanente dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.
 6. I concorrenti riceveranno le comunicazioni relative al concorso esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata in sede di domanda preferibilmente certificata (PEC).

Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile.

7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.

Articolo 4

Istruttoria delle domande

1. I Comandi del Reparto/Ente da cui dipende direttamente ciascun concorrente dovranno inoltrare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso e ai rispettivi Comandi di Corpo le domande ricevute, sottoscritte e munite di visto per l'avvenuta presentazione.
2. I Comandi di Corpo, entro i 10 giorni successivi alla data del 30 ottobre 2020 dovranno:
 - a) verificare l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare dell'Ufficiale alla data del 30 ottobre 2020;
 - b) far sottoscrivere all'interessato la dichiarazione di completezza, riferita alla data sopra indicata;
 - c) controllare la veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nella domanda di partecipazione;
 - d) produrre l'attestazione della regolarità e completezza della documentazione, sottoscritta dal Comandante di Corpo, riferita alla data sopra indicata;
 - e) trasmettere la citata documentazione per ciascun concorrente, in copia conforme, alla Direzione Generale per il Personale Militare - V Reparto - 13^a Divisione - Documentazione Arma dei Carabinieri che, effettuato il controllo di regolarità e completezza, riferito alla data sopra indicata, provvede a inviarla alla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 5, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso.
3. I Comandi di cui ai commi 1 e 2 dovranno informare tempestivamente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, di ogni variazione successiva riguardante la posizione dell'Ufficiale, fino alla data di effettivo transito al ruolo normale.

Articolo 5

Commissione

1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito sarà nominata dal Direttore Generale per il Personale Militare, su indicazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. La Commissione esaminatrice sarà composta da:
 - a) un Ufficiale in servizio dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Generale di Brigata, Presidente;
 - b) due Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Tenente Colonnello, Membri;
 - c) un Ufficiale in servizio dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Capitano, Segretario senza diritto di voto.
2. La Commissione esaminatrice, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3, comma 1, dovrà riunirsi per stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli di merito di cui all'allegato "C" al presente decreto e citati al successivo articolo 6, comma 3.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della Commissione esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e gli Ufficiali dell'elenco, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Articolo 6

Valutazione dei titoli di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, procederà:
 - a) alla verifica, per ogni anno di decorrenza della nomina dei candidati a Sottotenente in servizio permanente effettivo, dei soli requisiti previsti all'art. 2, qualora le domande di partecipazione risultino inferiori ai posti messi a concorso e ripartiti all'art. 1, comma 2, lettere dalla a) alla p);
 - b) alla valutazione dei titoli di merito, per ogni anno di decorrenza della nomina dei candidati a Sottotenente in servizio permanente effettivo, qualora le domande di partecipazione risultino superiori ai posti messi a concorso e ripartiti all'art. 1, comma 2, lettere dalla a) alla p), sempreché detti titoli, posseduti alla data del 30 ottobre 2020, risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica, acquisita d'ufficio. I titoli di merito posseduti dai concorrenti e non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica non costituiranno oggetto di valutazione, anche se ne è stato dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione al concorso.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta documentazione potrà essere prodotta all'atto della consegna al Comando del Reparto/Ente di appartenenza della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione matricolare e caratteristica sarà acquisita con le modalità indicate negli articoli 3 e 4.
3. I titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice e il relativo punteggio sono indicati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. La valutazione da parte della Commissione deve essere riferita ai soli titoli di merito posseduti alla data del 30 ottobre 2020. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 100/100, così ripartiti:
 - a) titoli di studio posseduti: massimo punti 5;
 - b) corsi formativi: massimo punti 10;
 - c) lingue estere riconosciute: massimo punti 5;
 - d) qualità del servizio militare prestato da Ufficiale in servizio permanente effettivo: massimo punti 27; tale punteggio potrà essere incrementato:
 - fino a un massimo di punti 11,50, per servizio prestato da Ufficiale in servizio permanente effettivo presso comandi dell'Organizzazione territoriale e/o del ROS in area sensibile in regione diversa da quella di origine dell'Ufficiale o del coniuge;
 - fino a un massimo di punti 1,50, per la partecipazione, da Ufficiale in servizio permanente effettivo, a missioni internazionali di pace (massimo tre missioni);
 - e) valutazione caratteristica dei periodi di servizio prestato in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo: massimo punti 30. Per le dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica inerenti a periodi di servizio effettivamente prestato, la qualifica finale/giudizio corrispondente da considerare sarà quella della scheda valutativa/rapporto informativo più favorevole al concorrente immediatamente precedente o successivo al periodo coperto dalla dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica;
 - f) ricompense e distinzioni onorifiche: massimo punti 10.Sono altresì previste le seguenti decurtazioni di punteggio:
 - a) decremento per condanne penali riportate per delitti non colposi: massimo 50 punti;
 - b) decremento per sanzioni disciplinari di stato riportate: massimo 30 punti;
 - c) decremento per sanzioni disciplinari di corpo riportate: massimo 20 punti.
4. La Commissione comunicherà al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi dei

concorrenti dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nel triennio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Detto personale sarà escluso dal concorso dalla Direzione Generale per il Personale Militare, dietro comunicazione della Commissione esaminatrice.

Articolo 7

Graduatoria di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, formerà:
 - a) un elenco, per ogni anno di decorrenza della nomina dei candidati a Sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale a esaurimento, degli Ufficiali idonei in possesso dei requisiti di partecipazione;
 - b) una graduatoria di merito, per ogni anno di decorrenza della nomina dei candidati a Sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale a esaurimento, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti, per i soli Ufficiali idonei in relazione ai quali si sia provveduto anche alla valutazione dei titoli di merito ai sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera b).
2. Saranno dichiarati vincitori, per ogni anno di decorrenza della nomina dei concorrenti a Sottotenente effettivo nel ruolo speciale a esaurimento:
 - a) qualora il numero delle domande risulti inferiore ai posti messi a concorso e ripartiti all'art. 1, comma 2, lettere dalla a) alla p), tutti gli Ufficiali in possesso dei requisiti di partecipazione;
 - b) qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti messi a concorso e ripartiti all'art. 1, comma 2, lettere dalla a) alla p), gli Ufficiali in possesso dei requisiti di partecipazione secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, lettera b), sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2 del presente articolo, nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data del 30 ottobre 2020 e dichiarati nella domanda di partecipazione. A parità od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
4. La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con Decreto Dirigenziale del Direttore Generale per il Personale Militare, che sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nei siti www.carabinieri.it e www.difesa.it.

Articolo 8

Transito al ruolo normale

1. I vincitori del concorso saranno iscritti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro l'anzianità relativa pregressa.
2. I vincitori del concorso sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza del grado e conservando - tra loro - il medesimo ordine di anzianità relativa posseduto nel ruolo di provenienza.
3. Il transito al ruolo normale sarà disposto con il medesimo decreto di cui al precedente articolo 7, comma 4, con decorrenza giuridica dalla data del 31 ottobre 2021 subordinatamente all'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente decreto.
4. Ai fini dell'accertamento del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Commissione esaminatrice potrà richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al concorso stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
5. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 3 emerge

la mancanza o la perdita dei requisiti, ovvero la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

6. Sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
7. I vincitori del concorso avranno facoltà di rinunciare al transito al ruolo normale fino alla scadenza del termine di dieci giorni successivi alla pubblicazione del decreto dirigenziale del Direttore Generale per il Personale Militare, di cui all'art. 7, comma 4.

Articolo 9

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà, con provvedimento motivato e su indicazione della Commissione esaminatrice, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dal transito nel ruolo normale, se il difetto dei requisiti verrà accertato successivamente.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) la finalità del trattamento è costituita dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel Decreto Legislativo n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057;
 - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
 - f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela

degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;

- g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina Responsabile, ciascuno per la parte di rispettiva competenza funzionale:
- a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) il Presidente della Commissione di cui al precedente articolo 5;
 - c) il Direttore della 4^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa nel sito "www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale", e nei siti istituzionali www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it.

Ammiraglio di Squadra
Pietro Luciano RICCA

Determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 98/28-1-2017 in data 5 giugno 2020.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

N. 98/28-1-2017 di prot.

Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

- VISTI gli articoli 164 e 165 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'Ordinamento Militare", concernenti le attribuzioni del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione delle forze di polizia, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche";
- VISTO l'articolo 2214-quinquies, comma 1, del citato decreto legislativo n.66 del 2010, nella parte in cui stabilisce che "con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri sono individuate le classi di laurea magistrale o titolo equipollente valide, in sede di prima applicazione, ai fini del transito di ufficiali del ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri";
- VISTI i decreti del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270, 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001, 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 e successive modificazioni, relativi, nell'ordine, ai diplomi di laurea, alle classi di laurea specialistica e alle classi di laurea magistrale;
- VISTO il decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione in data 9 luglio 2009, relativo alle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio;
- RILEVATA la necessità di garantire il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli di studio posseduti dagli Ufficiali interessati al fine di assicurare loro progressioni di carriera omogenee e soddisfare adeguatamente le esigenze funzionali, operative e d'impiego dell'Arma dei Carabinieri;

VALUTATA


la priorità di attuare le disposizioni inerenti alla revisione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, con particolare riferimento alle esigenze di armonizzare i profili di carriera degli ufficiali,

DETERMINA

ai fini del concorso per il transito degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, per l'anno 2021, la validità di tutte le classi di laurea magistrale o titolo equipollente indicate nei decreti del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e successive modificazioni, n. 509 del 3 novembre 1999, 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 2 aprile 2001, 12 aprile 2001, n. 270 del 22 ottobre 2004, 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009.

Roma, li -5 GIU. 2020

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Giovanni Nistri)



Fac simile della domanda di partecipazione al concorso

A COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
VIALE TOR DI QUINTO 119 - 00191 ROMA

Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso, per titoli, indetto ai sensi dell'art. 2214-quinquies, commi 5 e 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il transito di complessivi 360 (trecentosessanta) Ufficiali in servizio permanente dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. A tal fine indica di concorrere per i posti di seguito indicati, tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) a p), del bando di concorso:

- 13 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998;
- 6 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003;
- 17 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004;
- 17 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005;
- 20 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006;
- 16 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007;
- 24 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008;
- 19 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009;
- 6 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
- 17 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
- 18 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
- 25 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
- 36 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
- 50 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
- 37 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
- 39 per gli Ufficiali con anzianità di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.

A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV. C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV. C.A.P.

VIA

N.

DATA DI NASCITA (gg,mm,aa)

SESSO (M/F)

CODICE FISCALE

COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI

(via o piazza)

N.

RECAPITO TELEFONICO DOVE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

RECAPITO TELEFONICO MOBILE AL QUALE INTENDE RICEVERE EVENTUALI
COMUNICAZIONI, ANCHE A MEZZO SMS

INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

-
- di essere cittadino italiano;
 - di essere celibe/nubile vedovo coniugato separato divorziato;
 - di essere SI NO iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (2);
 - di essere SI NO in possesso di seguente titolo di studio: _____
conseguito il ____/____/____ con il voto di _____ di
____/____ presso _____ (3) (4) (5);
 - di essere in grado SI NO di conseguire entro il 30/10/2020 il seguente titolo di
studio: _____
_____ presso _____ (3) (4) (5), con il voto
che sarà comunicato - unitamente all'eventuale documentazione probatoria dello stesso, anche sotto
forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 - a mezzo e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuiff@carabinieri.it), entro il
09/11/2020;

• di essere in servizio presso: _____
_____ vi
a o piazza _____ n. _____ prov. _____
C.A.P. _____ comune _____;

- che il numero di matricola meccanografica è _____;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare.

In caso contrario, il sottoscritto indica le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale non risultante dalla documentazione matricolare, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per avere acquisito la qualifica di imputato:

_____;

- di non essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, né sospeso a qualunque titolo dall'impiego;
- di impegnarsi a comunicare al proprio Comando di Corpo ed al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria o disciplinare che intervenga successivamente alla presente dichiarazione;
- di essere SI NO in possesso del seguente titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾: _____

_____;

- di essere SI NO in possesso del seguente titolo di preferenza tra quelli di cui all'art. 73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98:

- di essere SI NO in possesso dei seguenti titoli di merito, utili alla valutazione di cui all'articolo 6 del bando (4) (5): _____

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante posta elettronica indirizzata alla casella cnrsconcuiff@pec.carabinieri.it, eventuali variazioni del recapito cui intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali finalizzati esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali (art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163). La comunicazione di tali dati è obbligatoria, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
- di avere preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

(Luogo e data di sottoscrizione)

(Firma del concorrente)

NOTE:

- (1) Le domande devono essere presentate esclusivamente utilizzando il presente modulo e consegnandone copia sottoscritta al Comando del Reparto/Ente da cui l'Ufficiale dipende direttamente.
- (2) In caso di non iscrizione indicarne il motivo in apposita dichiarazione da allegare all'atto della consegna al Comando del Reparto/Ente di appartenenza della domanda di partecipazione al concorso.
- (3) Specificare il nome e l'indirizzo dell'istituto.
- (4) Il concorrente può trasmettere, a mezzo e-mail (all'indirizzo cgcnrsconcuiff@carabinieri.it), entro il 09/11/2020, l'eventuale documentazione probatoria o dichiarazioni sostitutive relative al titolo di studio, ai titoli di merito o di preferenza posseduti.
- (5) Il titolo di studio e gli altri requisiti di partecipazione al concorso, nonché i titoli di merito e i titoli di preferenza, devono essere posseduti dai concorrenti alla data del 30 ottobre 2020. I requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, comma 2 del bando devono inoltre essere mantenuti fino alla data dell'effettivo transito nel ruolo normale.

TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

TITOLO	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Titoli di studio posseduti (qualità intellettuali)	5
Corsi formativi	10
Lingue estere riconosciute	5
Qualità del servizio militare prestato da Ufficiale in s.p.e.	27
Servizio prestato in qualità di ufficiale in s.p.e. presso comandi dell'Organizzazione territoriale e/o del ROS in area sensibile in regione diversa da quella di origine dell'Ufficiale o del coniuge	11,50
Servizio prestato in qualità di ufficiale in s.p.e. in missioni internazionali di pace (massimo tre missioni)	1,50
Valutazione caratteristica dei periodi di servizio prestato in qualità di ufficiale in s.p.e.	30
Ricompense e distinzioni onorifiche	10
Decremento per condanne penali riportate per delitti non colposi	- 50
Decremento per sanzioni disciplinari di stato riportate	- 30
Decremento per sanzioni disciplinari di corpo riportate	- 20